



**PAL “VALLE DEL CRATI”  
PSR CALABRIA 2014-2020**

**SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER SOTTOMISURA 19.2**

**BANDO DI SELEZIONE N° 1E**

**MISURA 4 –INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

**SOTTOMISURA 4.1 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE**

**INTERVENTO 4.1.1 – INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE**



### GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI/AMMISSIBILI

Allegato 3 - CdA del GAL Valle del Crati del 25/05/2023 – punto n. 2

Parere di coerenza programmatica della Regione Calabria prot. n. 417247 del 26/09/2023

#### BANDO N. 1E - INTERVENTO 4.1.1 - PAL VALLE DEL CRATI 2014 - 2020

#### ALLEGATO 3 - Graduatoria Definitiva delle DOMANDE NON RICEVIBILI/AMMISSIBILI

CUAA	Codice domanda	Denominazione	Importo pubblico richiesto	Motivo di esclusione
DGRNLL71B23C129X	34250001400	DE GREGORIO ANIELLO	€ 95.400,00	<p>Mancanza del requisito dell'organicità e della funzionalità del piano secondo quanto disposto dagli art. 7 e 13 lett. g) delle disposizioni attuative e procedurali e della rispondenza della tipologia di spesa a quelle ammesse e del rispetto della procedura di selezione del fornitore secondo quanto disposto dagli art. 8 e 13 lett. n) delle disposizioni attuative e procedurali, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Assenza di correlazione tra l'intervento proposto e la tipologia di spesa, che non presenta alcuna relazione funzionale con l'attività di produzione ortiva;</li><li>- Assenza degli obiettivi di vendita e dei fattori di produzione non si rileva alcun incremento della redditività aziendale;</li><li>- Assenza di elementi oggettivi a supporto del presunto riutilizzo dei contenitori, che rendono pertanto la spesa non ammissibile in quanto non relativa a beni strumentali ma bensì a materiali di consumo;</li><li>- Assenza di elementi a dimostrazione dell'effetto degli investimenti proposti sui costi unitari di produzione, che non variano per effetto dell'investimento;</li><li>- La certificazione di unicità del prodotto presentata dalla stessa ditta produttrice è carente dell'elemento della indipendenza del soggetto attestatore, che costituisce uno degli elementi minimali a supporto di una valutazione oggettiva, così come le dichiarazioni degli altri due produttori, che appaiono non pertinenti rispetto alla presupposta unicità del prodotto, per cui l'intera procedura di selezione del fornitore risulta difforme dalle prescrizioni del bando.</li></ul>